



Processi verbali delle sedute del Consiglio regionale

XCI SESSIONE STRAORDINARIA

Deliberazione n. 288 del 25 febbraio 2009

OGGETTO: LEGGE REGIONALE - "Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011"

	pres. ass.			pres. ass.	
1 - Baiardini Paolo	X		16 - Masci Luigi	X	
2 - Bottini Lamberto		X	17 - Melasecche Germini Enrico	X	
3 - Bracco Fabrizio Felice	X		18 - Modena Fiammetta	X	
4 - Brega Eros	X		19 - Nevi Raffaele	X	
5 - Carpinelli Roberto	X		20 - Riommi Vincenzo	X	
6 - Cintioli Giancarlo	X		21 - Ronca Enzo	X	
7 - De Sio Alfredo		X	22 - Rosi Maurizio	X	
8 - Dottorini Olivier Bruno	X		23 - Rossi Gianluca	X	
9 - Fronduti Armando	X		24 - Santi Alfredo	X	
10 - Giloni Mara	X		25 - Sebastiani Enrico	X	
11 - Girolamini Ada		X	26 - Tippolotti Mauro	X	
12 - Lignani Marchesani Giovanni Andrea	X		27 - Tomassoni Franco	X	
13 - Lorenzetti Maria Rita	X		28 - Tracchegiani Aldo	X	
14 - Lupini Pavilio	X		29 - Vinti Stefano	X	
15 - Mantovani Massimo	X		30 - Zaffini Francesco	X	

PRESIDENTE: Mauro TIPPOLOTTI

CONSIGLIERI SEGRETARI: Eros BREGA - Giovanni Andrea LIGNANI
MARCHESANI

ESTENSORE: Stefanella CUTINI

VERBALIZZANTE: Maria Beatrice MARCANTONINI



OGGETTO N. 335

DELIBERAZIONE N. 288 DEL 25 FEBBRAIO 2009

LEGGE REGIONALE – “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011”

IL CONSIGLIO REGIONALE

VISTO il disegno di legge, proposto dalla Giunta regionale con deliberazione n. 1772 del 15.12.2008, depositato alla Presidenza del Consiglio regionale in data 12.1.2009 e trasmesso al parere della I, II e III Commissione Consiliare Permanente in pari data, concernente: “Bilancio di previsione annuale per l’esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009-2011” (ATTO N. 1472);

VISTE le decisioni adottate della II e III Commissione Consiliare Permanente, ai sensi dell’articolo 18, comma 7 del Regolamento Interno del Consiglio regionale;

VISTO il parere e udite le relazioni della I Commissione Consiliare Permanente illustrate oralmente, ai sensi dell’art. 27, comma 6, del Regolamento Interno, dal relatore di maggioranza Presidente Olivier Bruno Dottorini e dal relatore di minoranza Consigliere Giovanni Andrea Lignani Marchesani (ATTO N. 1472/BIS);

VISTI gli emendamenti presentati in Commissione ed approvati;

VISTI gli emendamenti presentati in aula ed approvati;

UDITI gli interventi dei Consiglieri regionali e dei rappresentanti della Giunta regionale;

VISTA la legge 16 maggio 1970, n. 281 e successive modifiche;

VISTA la legge 23 dicembre 1994, n. 724 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTA la legge 30 aprile 1999, n. 130 e successive modificazioni ed integrazioni;



VISTA la legge 28 dicembre 2001, n. 448 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il decreto ministeriale 1° dicembre 2003, n. 389;

VISTA la legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 e successive modifiche;

VISTA la legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO lo Statuto regionale;

VISTO il Regolamento Interno del Consiglio regionale;

a) con votazione separata articolo per articolo, sugli emendamenti, sullo stato di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B -, sulle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, sugli Elenchi nn. 1, 2 e 3, sull'appendice n. 1 - bilancio pluriennale -, nonché con votazione finale sull'intero atto che ha registrato n. 17 voti favorevoli e n. 10 voti contrari espressi nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di approvare la legge regionale, concernente: "Bilancio di previsione per l'esercizio finanziario 2009 e bilancio pluriennale 2009/2011", composta di n. 23 articoli nel testo che segue e degli annessi stati di previsione dell'entrata e della spesa - Tabelle A e B - e delle Tabelle C, D, E, F, G, H, I, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V e Z, degli Elenchi nn. 1, 2 e 3 e dell'appendice n. 1 - bilancio pluriennale -:

Art. 1

(Stato di previsione dell'entrata)

1. Lo stato di previsione dell'entrata della Regione Umbria per l'anno finanziario 2009 annesso alla presente legge (Tabella A), è approvato in euro 6.134.729.374,79 in termini di competenza e in euro



7.859.808.074,04 in termini di cassa.

2. Sono autorizzati l'accertamento e la riscossione secondo leggi in vigore delle imposte e delle tasse di ogni specie ed il versamento nella cassa della Regione delle somme e dei proventi dovuti per l'anno finanziario 2009 secondo lo stato di previsione di cui al comma 1.

3. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (Disciplina generale della programmazione, del bilancio, dell'ordinamento contabile e dei controlli interni della Regione dell'Umbria), l'articolazione in Unità previsionali di base della parte entrata del bilancio di previsione 2009 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della entrata (Tabella A).

Art. 2


(Stato di previsione della spesa)

1. Lo stato di previsione della spesa della Regione Umbria per l'anno finanziario 2009 annesso alla presente legge (Tabella B), è approvato in euro 6.134.729.374,79 in termini di competenza e in euro 7.859.808.074,04 in termini di cassa.

2. E' autorizzato l'impegno della spesa per l'anno finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di competenza iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

3. E' altresì autorizzato il pagamento delle spese per l'anno finanziario 2009 entro il limite degli stanziamenti di cassa iscritti nello stato di previsione di cui al comma 1.

4. Ai sensi dell'articolo 41 della legge regionale 13/2000 l'articolazione in funzioni obiettivo e Unità previsionali di base della parte spesa del bilancio di previsione 2009 è determinata così come previsto dallo stato di previsione della spesa (Tabella B).



Art. 3

(Quadro generale riassuntivo)

1. E' approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio per l'anno finanziario 2009 annesso alla presente legge.

Art. 4

(Destinazione dell'avanzo finanziario presunto iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dell'entrata)

1. L'avanzo finanziario presunto di euro 946.118.378,61 iscritto alla Unità previsionale di base 0.01.002 dello stato di previsione dell'entrata in dipendenza di fondi stanziati a fronte di entrate a destinazione vincolata e non utilizzati entro l'esercizio 2008, è destinato agli interventi indicati nella Tabella I) allegata alla presente legge.

2. Eventuali rettifiche alle somme iscritte, ai sensi del comma 1, saranno apportate con la legge di assestamento del bilancio 2009 in base alle operazioni di chiusura dell'esercizio precedente.

Art. 5

(Risorse destinate al finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2009)

1. Le risorse per il finanziamento della spesa sanitaria regionale per l'anno 2009 ammontano a euro 1.535.417.914,23 e sono destinate agli interventi indicati nella Tabella M) allegata alla presente legge.

Art. 6

(Variazioni al bilancio con provvedimenti della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale è autorizzata ad apportare, al bilancio di previsione per l'anno 2009, le variazioni agli stanziamenti di competenza e di cassa delle Unità



previsionali di base contenute nelle partite di giro sia dell'entrata che della spesa in dipendenza del movimento di fondi sui conti correnti infruttiferi intestati "Regione Umbria" presso la Tesoreria centrale e provinciale dello Stato.

2. La Giunta regionale è, altresì, autorizzata, ai sensi dell'articolo 46, comma 3 della legge regionale 13/2000 ad effettuare variazioni compensative fra le Unità previsionali di base individuate nell'Elenco n. 3) allegato alla presente legge.

Art. 7

(Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine)

1. Sono considerate spese obbligatorie, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 42, comma 2, della legge regionale 13/2000, quelle indicate nell'Elenco n. 1) allegato alla presente legge.

2. Sono in ogni caso integrabili tutte le Unità previsionali di base per consentire il pagamento dei residui passivi eliminati negli esercizi precedenti per perenzione amministrativa a norma dell'articolo 82, comma 3, della legge regionale 13/2000.

Art. 8


(Fondo di riserva per le spese impreviste)

1. In osservanza dell'articolo 43 della legge regionale 13/2000 è approvato l'Elenco n. 2) allegato alla presente legge.

Art. 9

(Fondo di riserva per le autorizzazioni di cassa)

1. Il fondo di riserva di cassa di cui all'articolo 44 della legge regionale 13/2000 è stabilito per l'anno 2009 in euro 578.506.482,66 e iscritto nella Unità previsionale di base 16.1.002.




Art. 10
(Autorizzazione al ricorso all'indebitamento)

1. Per conseguire il pareggio finanziario del bilancio preventivo regionale dell'esercizio 2009, ai sensi dell'articolo 63 della legge regionale 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata ad assumere uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 53.700.500,00 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 450.000,00 per l'anno 2009 e di euro 4.200.000,00 per gli anni successivi.

2. Al conseguente onere relativo agli anni 2009 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2009/2011 allegato (Appendice n. 1).

3. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 16 maggio 1970, n. 281 (Provvedimenti finanziari per l'attuazione delle Regioni a statuto ordinario), i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 1 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella E) allegata alla presente legge.

4. Per far fronte al presunto disavanzo finanziario alla chiusura dell'esercizio 2008, determinato dalla mancata stipulazione dei mutui autorizzati con l'articolo 10, commi 1 e 4, della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6 (Bilancio di previsione annuale per l'esercizio finanziario 2008 e bilancio pluriennale 2008/2010), come modificati dall'articolo 2, della legge regionale 13 novembre 2008, n. 16 (Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 26 marzo 2008, n. 4, della legge regionale 26 marzo 2008, n. 5 e della legge regionale 27 marzo 2008, n. 6. Assestamento del bilancio di previsione dell'esercizio




finanziario 2008 e reiscrizione di somme stanziata a fronte di entrate a destinazione vincolata non utilizzate entro l'esercizio 2007 - Art. 45 e art. 82 - comma 6 - della legge regionale 28 febbraio 2000, n. 13 (legge regionale di contabilità), è rinnovata l'autorizzazione alla Giunta regionale ad assumere, a norma dell'articolo 63 della legge regionale 13/2000 uno o più mutui ovvero ad effettuare altre operazioni di indebitamento fino all'importo complessivo di euro 154.983.383,80 per una durata massima di anni trenta ed entro il limite di spesa di euro 5.340.000,00 per l'anno 2009 e di euro 12.700.000,00 per gli anni successivi.

5. Al conseguente onere relativo agli anni 2009 e successivi si farà fronte con quota degli stanziamenti appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2009/2011 allegato (Appendice n. 1).

6. Per gli effetti di cui all'articolo 10, primo comma, della legge 281/1970, i mutui e le altre forme di indebitamento di cui al comma 4 sono diretti al finanziamento delle spese indicate nella Tabella H) allegata alla presente legge.

7. Le operazioni di indebitamento di cui al presente articolo possono realizzarsi anche tramite emissione di prestiti obbligazionari, della durata massima di anni trenta. La Giunta regionale, ai sensi dell'articolo 10 della legge 281/1970 e dell'articolo 35 della legge 23 dicembre 1994, n. 724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), ne determina di massima le condizioni e le modalità, entro i limiti stabiliti dalle disposizioni legislative.

8. Il rimborso dei mutui e dei prestiti obbligazionari viene garantito dalla Regione mediante iscrizione nel proprio bilancio, in appositi capitoli di spesa, per tutta la durata del prestito, delle somme occorrenti per effettuare, alle previste scadenze, i pagamenti per quote capitali ed interessi nonché per gli eventuali oneri di operazioni di copertura del rischio di cambio



o di tasso di interesse. Su tali somme viene istituito speciale vincolo a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito ovvero dell'operazione di copertura dei rischi.

9. In relazione alla garanzia di cui al comma 8, la Giunta regionale può dare mandato al tesoriere di provvedere, alle scadenze previste secondo il piano di ammortamento finanziario, al versamento delle somme occorrenti al rimborso del capitale, al pagamento degli interessi e delle somme sulle eventuali operazioni in strumenti derivati presso l'ente o gli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio, con priorità assoluta rispetto alle altre spese di natura obbligatoria. Il tesoriere é a tal fine autorizzato ad accantonare su alcune delle entrate acquisite dalla Regione le somme necessarie al pagamento, con specifico vincolo irrevocabile a favore dell'ente o degli enti creditizi incaricati del servizio del prestito o dell'operazione di copertura del rischio. Qualora il gettito delle entrate assoggettate a tale vincolo, per qualsiasi causa, venga meno, o risulti insufficiente al pagamento delle somme necessarie, il tesoriere provvede ad accantonare tali somme sul totale di tutte le entrate della Regione.

10. La Giunta regionale pone in essere tutte le procedure necessarie all'emissione dei prestiti obbligazionari, comprese quelle relative all'ottenimento ed all'aggiornamento di uno o più rating in funzione delle caratteristiche del prestito stesso.

11. L'onere per l'attuazione del presente articolo grava sugli stanziamenti delle corrispondenti Unità previsionali di base del bilancio di previsione annuale e pluriennale 2009/2011.

12. Gli effetti delle disposizioni di cui ai commi precedenti sono subordinati alla preventiva approvazione del rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2007.



Art. 11
(Ristrutturazione indebitamento)

1. La Regione concorre alla realizzazione degli obiettivi di finanza pubblica anche attraverso la ristrutturazione dei prestiti precedentemente contratti, allo scopo di conseguire economie negli oneri di ammortamento attualmente sostenuti e/o di riduzione del rischio. A tal fine, la Giunta regionale è autorizzata a ristrutturare in qualunque forma tecnica in uso nei mercati (comprese la rinegoziazione, e/o rimodulazione, e/o sostituzione) ed estinguere anticipatamente i mutui o i prestiti contratti, ferma restando l'applicazione delle norme statali di riferimento e della relativa disciplina di attuazione, e le connesse operazioni in strumenti finanziari derivati, anche attraverso la contrazione, in sostituzione, di nuovi mutui e/o prestiti obbligazionari di importo comprensivo del debito residuo dei mutui da estinguere anticipatamente e degli oneri di ristrutturazione. L'indebitamento così ristrutturato non potrà eccedere la durata di anni trenta. A tali operazioni si applicano, in quanto non incompatibili, i commi 8, 9 e 10 dell'articolo 10.

2. All'onere derivante dal presente articolo si fa fronte con gli stanziamenti iscritti nei relativi bilanci alle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2009/2011 per far fronte alle rate di ammortamento di mutui dei quali si autorizza l'estinzione anticipata.

Art. 12
(Gestione attiva del portafoglio di debiti)

1. Ferma restando l'applicazione di norme statali e della relativa disciplina di attuazione, la Giunta regionale è autorizzata a stipulare contratti di strumenti derivati previsti dalla prassi dei mercati finanziari, anche ai sensi dell'articolo 41 della legge 28 dicembre 2001, n. 448 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello



Stato (legge finanziaria 2002)) e del D.M. 1° dicembre 2003, n. 389, del Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero dell'interno. L'utilizzo di tali strumenti ha l'obiettivo di garantire una gestione attiva del portafoglio di debito, mirando ad un rapporto ottimale rischio/costi.

2. Per garantire le operazioni di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del comma 9 dell'articolo 10.

Art. 13 (Cessione dei crediti)

1. In relazione alle opportunità di mercato, e nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge, la Giunta regionale è autorizzata a ricorrere alla cessione ad intermediari finanziari dei crediti della Regione, da realizzarsi anche mediante la cartolarizzazione dei crediti ai sensi della legge 30 aprile 1999, n. 130 (Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti), determinando le condizioni e le modalità di massima delle operazioni e ponendo in essere tutte le procedure necessarie all'esecuzione.

2. All'onere relativo al presente articolo si farà fronte con gli stanziamenti che saranno appositamente previsti nelle Unità previsionali di base 15.1.003 e 15.3.002 del bilancio pluriennale 2009/2011.

Art. 14 (Spese per la edizione di cataloghi scientifici)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 15.500,00 iscritto in corrispondenza dell'Unità previsionale di base 10.1.007 - cap. 989 dello stato di previsione della spesa è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 - cap. 2674.



Art. 15

(Spese per lo sportello del consumatore)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento iscritto in corrispondenza della Unità previsionale di base 08.1.013 - cap. 5695 dello stato di previsione della spesa per euro 11.000,00 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 - cap. 2673.

Art. 16

(Spese per la carta tecnica regionale)

1. L'assunzione degli impegni di spesa a valere sulla quota di stanziamento di euro 103.300,00 della Unità previsionale di base 05.1.008 - cap. 5804 della parte spesa del bilancio 2009 è subordinata al preventivo accertamento della corrispondente entrata iscritta nella Unità previsionale di base 2.03.001 - cap. 2670.

Art. 17

(Avvio delle misure di assistenza tecnica del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013)

1. Al fine di garantire l'avvio delle attività di assistenza tecnica, previste dalla misura 551 dal Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2007/2013, è autorizzata, per l'anno 2009, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio europeo del 20 settembre 2005, la spesa di euro 450.000,00 (UPB 02.1.013 - cap. 286 - Rif. Entrata UPB 3.02.001 - cap. 2753).

Art. 18

(Avvio delle misure 226 - 227 del Piano di Sviluppo Rurale 2007/2013)

1. Al fine di garantire l'avvio delle misure 226 e 227, previste dal Piano di Sviluppo Rurale dell'Umbria 2007-2013, in cui la Regione è beneficiario finale, è autorizzata, per l'anno 2009, a titolo di anticipazione sui fondi AGEA del Regolamento (CE) n. 1698/2005



del Consiglio europeo del 20 settembre 2005 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), la spesa di euro 200.000,00 (UPB 07.2.001 – cap. 8303 – Rif. Entrata UPB 4.03.004 – cap. 1303).

Art. 19

**(Piano di sviluppo rurale 2007/2013 –
Anticipazione fondi Agea)**

1. E' autorizzata, per l'anno 2009, a titolo di anticipazione all'Agea su fondi del Reg. Cee 1698/2005, per il finanziamento delle misure del PSR 2007/2013 dove la Regione Umbria è beneficiario finale, la spesa di euro 2.000.000,00 (UPB 07.2.014 – cap. 8200).

Art. 20

**(Apertura di credito a favore dei funzionari
delegati)**

1. Per l'anno 2009 sono autorizzate, a norma dell'articolo 76, comma 2, della legge regionale 13/2000, aperture di credito a favore dei funzionari delegati entro i limiti massimi e per le Unità previsionali di base di spesa indicate nella Tabella P) allegata alla presente legge.

Art. 21

**(Rinuncia alla riscossione di entrate di modesta
entità)**

1. In relazione al disposto dell'articolo 65 della legge regionale 13/2000, la Giunta regionale è autorizzata a rinunciare - nel corso dell'anno 2009 – ai diritti di credito che la Regione Umbria vanta in materia di entrate di qualsiasi natura, comprese le pene pecuniarie, qualora il loro ammontare non superi l'importo di euro 17,00.

2. Nei casi di cui al comma 1 il competente ufficio regionale è esonerato dall'emissione dell'avviso di



notifica, ove previsto.

Art. 22

(Approvazione del bilancio pluriennale 2009-2011)

1. E' approvato il bilancio pluriennale della Regione per il triennio 2009/2011 secondo le risultanze contenute nell'Appendice n. 1 della presente legge.

Art. 23

(Bilanci di Enti dipendenti dalla Regione)

1. Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 52 della legge regionale 13/2000, sono allegati al bilancio regionale i bilanci di previsione dei seguenti Enti dipendenti dalla Regione:

- a) Istituto per la storia dell'Umbria contemporanea (I.S.U.C.) di cui alla legge regionale 14 febbraio 1995, n. 6 (Appendice n. 2);
- b) Centro per le pari opportunità tra uomo e donna di cui alla legge regionale 18 novembre 1987, n. 51 (Appendice n. 3);
- c) Agenzia Umbra Ricerche di cui alla legge regionale 27 marzo 2000, n. 30 (Appendice n. 4);
- d) Centro studi giuridici e politici di cui alla legge regionale 21 gennaio 2003, n. 1 (Appendice n. 5);
- e) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Perugia di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 6);
- f) Agenzia territoriale per l'edilizia residenziale (ATER) della Provincia di Terni di cui alla legge regionale 19 giugno 2002, n. 11 (Appendice n. 7);
- g) Agenzia di promozione turistica dell'Umbria di cui alla legge regionale 27 dicembre 2006, n. 18 (Appendice n. 8);
- h) Agenzia per il diritto allo studio universitario (ADiSU) di cui alla legge regionale 28 marzo 2006, n. 6 (Appendice n. 9);
- i) Centro per la documentazione e la ricerca antropologica in Valnerina e nella dorsale appenninica umbra (CEDRAV) di cui alla legge regionale 18 aprile 1990, n. 24 (Appendice n. 10);




- l) Agenzia regionale umbra per lo sviluppo e l'innovazione in agricoltura (ARUSIA) di cui alla legge regionale 26 ottobre 1994, n. 35 (Appendice n. 11);
- m) Agenzia regionale per la protezione dell'ambiente (ARPA) di cui alla legge regionale 6 marzo 1998, n. 9 (Appendice n. 12).

b) con distinta votazione che ha registrato n. 17 voti favorevoli e n. 10 voti contrari espressi nei modi di legge dai 27 Consiglieri presenti e votanti

DELIBERA

- di dichiarare urgente la presente legge ai sensi dell'articolo 38, comma 1, dello Statuto Regionale determinandosi l'entrata in vigore della legge medesima il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Umbria.

L'Estensore
Stefanella Cutini


Il Responsabile della Sezione
Assistenza alle Commissioni
Consiliari Permanenti
Rosanna Montanucci

